

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22-TER, DELLA
LEGGE 30/12/2010, N. 240**

- testo vigente, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente il 17 e il 24/09/2025
 - emanato con decreto rettorale n. 1824/2025, prot. n. 116872 del 06/10/2025
 - entrato in vigore il 15° giorno successivo a quello dell'emanazione
-

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il regime giuridico, il trattamento economico e previdenziale e le modalità di selezione dei titolari degli incarichi di cui all'art. 22-ter della Legge 30/12/2010, n. 240, attivati per favorire l'introduzione di giovani studiosi alla ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor.
2. Gli incarichi attivati ai sensi del presente regolamento, anche con finanziamenti di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi e convenzioni, sono contratti conferiti dai Dipartimenti e denominati "incarichi di ricerca".
3. Gli incarichi di ricerca sono attivati nel rispetto della carta Europea dei Ricercatori adottata dal Consiglio Europeo il 18/12/2023.

Art. 2 – Disciplina dell'incarico di ricerca

1. L'incaricato di ricerca svolge esclusivamente l'attività di assistenza alla ricerca oggetto del contratto, sotto la supervisione del tutor.
2. La titolarità dell'incarico di ricerca non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
3. L'incaricato di ricerca è tenuto:
 - a. ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Ateneo;
 - b. ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice Etico, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice Etico dell'Università degli Studi Roma Tre. La violazione da parte del contrattista degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici potrà essere considerata come giusta causa di licenziamento.
4. Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o invenzione, l'Università è titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso dell'attività svolta dall'incaricato di ricerca in esecuzione del contratto.

5. In caso di richiesta di assunzione o mantenimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del tutor, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività di ricerca.

Art. 3 - Durata degli incarichi di ricerca

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere conferiti ad un medesimo soggetto, di seguito denominato "incaricato di ricerca", fino alla durata complessiva di tre anni, compresi eventuali rinnovi. Il limite massimo di tre anni, anche non continuativi, si applica anche nel caso di contratti stipulati con istituzioni diverse.
2. I termini di cui al precedente comma sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Ai fini della durata complessiva dei già menzionati rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Gli incarichi di ricerca decorrono giuridicamente dal primo giorno del mese. L'inizio dell'attività dell'incaricato di ricerca, anche ai fini economici, è attestato dal Direttore del Dipartimento mediante presa di servizio da effettuare nel primo giorno utile lavorativo del mese.

Art. 4 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Agli incaricati di ricerca spetta un trattamento economico determinato dal Dipartimento che intende conferire l'incarico, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, tenendo conto dell'importo minimo stabilito con Decreto del Ministro.
2. Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità

corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 5 - Modalità di selezione

1. La contrattualizzazione degli incaricati di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum ed eventuale colloquio, nonché la pubblicità degli atti.

2. Solo ed esclusivamente per incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, è possibile prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

Art. 6 - Attivazione delle procedure di selezione

1. I Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione degli incarichi di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di budget, tenuto conto dei vincoli di legge.

2. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare, per ciascun incarico che si intenda attivare:

- a) il programma di ricerca al quale è collegato;
- b) una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare di riferimento del programma di ricerca;
- c) il tutor;
- d) la descrizione delle attività richieste all'incaricato di ricerca, coerente con le indicazioni del programma di ricerca;
- e) la sede di svolgimento delle attività, se diversa dalla sede del Dipartimento;
- f) il costo lordo ente corrispondente all'importo del trattamento economico, sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto ministeriale;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico e la relativa copertura economica.

Art. 7 - Avviso di manifestazione di interesse e bando di selezione

1. Nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 5, comma 2, l'avviso di manifestazione di interesse deve contenere gli elementi di cui all'art. 6 ed essere pubblicato per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio di Ateneo. Su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, che assumerà il ruolo di tutor, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un curriculum ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia sull'Albo pretorio di Ateneo e sul sito internet del Dipartimento.
2. Nei casi diversi dal comma 1 del presente articolo, il bando di selezione, emanato dal Direttore di Dipartimento, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 6, anche:
 - a) i requisiti di partecipazione, i titoli richiesti ed eventualmente le pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - b) le modalità di selezione (solo valutazione curriculum o valutazione curriculum e colloquio, in presenza o a distanza);
 - c) le date di svolgimento delle singole prove e le modalità di comunicazione degli esiti;
 - d) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi, nonché l'eventuale punteggio minimo della valutazione del curriculum per essere ammessi al colloquio, qualora previsto. Per poter essere assegnatario dell'incarico di ricerca, il candidato deve complessivamente conseguire un punteggio pari almeno al 66% del punteggio massimo.
 - e) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - f) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale.
3. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo pretorio di Ateneo.
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo pretorio di Ateneo. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque non inferiore ai 10 giorni.

Art. 8 - Commissione giudicatrice

1. Salvo per l'ipotesi di cui all'art. 5 comma 2, è nominata una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e tre supplenti, garantendo, di norma, un'adequata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra

professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. La Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

4. Non sono previsti compensi o rimborsi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

- a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20/05/2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1, commi 37 e ss. della medesima Legge 20/05/2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
- b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c. p. c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

- a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
- b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 240/2010;
- c) i Professori e i Ricercatori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
- d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante

dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D. P. R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

Art. 9 - Candidati ammissibili alle selezioni e agli avvisi per manifestazioni di interesse

1. Possono partecipare alle selezioni e alle manifestazioni di interesse i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguito da non più di sei anni (calcolati dalla data di pubblicazione del bando o della manifestazione di interesse) e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Per i titoli conseguiti all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo, ai soli fini della procedura.
3. Sono esclusi dalle procedure di selezione e dagli avvisi per manifestazioni di interesse:
 - a. il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;
 - b. coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 (sia di tipo A e B che RTT);
 - c. coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento del Direttore di Dipartimento, e notificata all'interessato.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione è volta a valutare l'idoneità del candidato all'assistenza allo svolgimento dell'attività di ricerca e si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e delle pubblicazioni.

2. La valutazione potrà essere integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine dei candidati allo svolgimento delle attività previste.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
4. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni candidato e per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio, nonché, per ciascun candidato, di un motivato giudizio complessivo, comprovato dalla somma dei punteggi conseguiti.
5. La Commissione comunica i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sull'Albo pretorio di Ateneo.
6. L'espletamento di tutte le fasi delle selezioni di cui al presente articolo può essere eseguito anche in modalità telematica.

Art. 11 - Conclusione del procedimento

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con Decreto del Direttore di Dipartimento, entro 15 giorni dalla consegna dei verbali alla segreteria per la ricerca del Dipartimento. Il Decreto di approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo pretorio di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
2. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore dell'incarico di ricerca.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 2, il termine di chiusura del procedimento decorrente dalla pubblicazione dell'Avviso di manifestazione di interesse è di 60 giorni.

Art. 12 - Stipula dell'incarico di ricerca

1. Il Dipartimento, all'atto del conferimento dell'incarico di ricerca, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e a sottoscrivere il relativo contratto per l'incarico di ricerca.
2. Il contratto per l'incarico di ricerca dovrà essere sottoscritto entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 15 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia.
3. Nel contratto per l'incarico di ricerca dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di conclusione dell'incarico;
- b) le attività previste e il tutor;
- c) la sede principale di svolgimento dell'incarico;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato di ricerca è tenuto, con cadenza almeno semestrale e infine al termine dell'incarico, a consegnare una relazione che descriva l'attività svolta; la relazione, previa approvazione del tutor, è sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione e dei necessari termini di preavviso;
- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c. c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

4. Il contratto per l'incarico di ricerca è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Direttore di Dipartimento.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13 - Rinnovo dell'incarico di ricerca

1. Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge ed è sottoscritto dall'incaricato di ricerca e dal Direttore di Dipartimento.

Art. 14 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca.

2. L'incarico di ricerca è, altresì, incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Fermo restando tutto quanto sopra, l'incaricato di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.

Art. 15 - Cause di estinzione dell'incarico di ricerca

1. La cessazione dell'incarico di ricerca è determinata, oltre che dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuna parte può recedere dall'incarico di ricerca prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c. c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva dell'incarico di ricerca, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di selezione o dell'avviso di manifestazione di interesse.
4. Costituisce giusta causa di recesso sia la mancata predisposizione della relazione, sia la mancata approvazione da parte del tutor e/o del Consiglio di Dipartimento.